



COMUNE DI ROCCAVIONE

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 50 DEL 27/11/2023

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli e che non tutte le tipologie possono essere equipaggiate con speciali pneumatici o mezzi antisdrucciolevoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve nonché delle attività di soccorso stradale e sanitario;

Visto l'art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

Vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti prot. RU\1580-16.01.2013;

VISTO il T.U. 18.08.2000, n.267;

RICHIAMATO l'articolo n. 39 dello Statuto Comunale.

VISTA la precedente ordinanza n°04 del 05.03.2013;

ORDINA

1. Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote, i motocicli, i velocipedi (biciclette) e i monopattini, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile che transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza di questo Ente:

- Strade comunali interne ed esterne al centro abitato;
- S.P.259 nel tratto interno al centro abitato denominato Via T. Aime, P.zza L. Biagioni e Via F.Ili Giordanengo;
- S.P.108 nel tratto interno al centro abitato denominato in Via Provinciale Roaschia;

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

2. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote, i motocicli, i velocipedi (biciclette) e i monopattini possono circolare sulla strada solo in assenza di neve, ghiaccio e di fenomeni nevosi in atto; inoltre detto divieto di circolazione è esteso anche antecedentemente o successivamente alle date dal 15 novembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, qualora si verifichino gli eventi metereologici sopradescritti.

Ai sensi della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve prot. RU\1580 - 16/01/2013 gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva

92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego sui veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza n°4 del 05.03.2013.

E' fatto obbligo ai funzionari ed agli agenti previsti dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, far osservare la presente ordinanza.

M A N D A

a dare notizia del presente provvedimento al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico e l'apposizione della segnaletica stradale.

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del DPR n. 495/1992.

Dalla Casa Comunale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA
Firmato Digitalmente
F.to : LANDRA ENRICO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale del Comune di Roccavione e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile, a richiesta, presso l'Ufficio emittente.